# REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEO SORVEGLIANZA

(Approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 28 settembre 2010)

#### Indice

Art.	1	- I	rem	essa
	_			

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Ambito di applicazione

Art. 5 - Informativa

Art. 6 - Finalità istituzionali dei sistemi di video sorveglianza

Art. 7 - Notificazione

Art. 8 - Responsabile ed incaricati del trattamento

Art. 9 - Trattamento e conservazione dei dati

Art. 10 - Modalità di raccolta dei dati

Art. 11 - Obblighi degli operatori

Art. 12 - Diritti dell'interessato

Art. 13 - Sicurezza dei dati

Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Art. 17 - Comunicazione

Art. 18 - Tutela

Art. 19 - Provvedimenti attuativi

Art. 20 - Norma di rinvio

Art. 21 - Pubblicità del Regolamento

Art. 22 - Entrata in vigore

#### CAPO I PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 — Premessa

- 1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La video sorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
- 2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di video sorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Netro nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

#### Art. 2 - Principi generali

- 1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
- 2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice (D. lgs. 30-06-2003, n. 196).
- 3. Principio di necessità: il sistema di video sorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- 4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di video sorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di video sorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli

ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. E' consentita la video sorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno del territorio comunale, sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

#### Art. 3 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
- a) per "banca di dati', il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di video sorveglianza;
- d) per "titolare", il Comune di Netro nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- i) per diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile
- k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- per "Codice" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni

#### Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di video sorveglianza attivati nel territorio urbano del Comune di Netro.

#### Art. 5 — Informativa

- 1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", riportato in ALLEGATO al presente Regolamento.
- 2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.
- 3. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.
- 4. II Comune di Netro, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003, n. 196, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica nelle aree in cui sono concretamente posizionate le telecamere attraverso appositi avvisi recanti la dicitura:

"POLIZIA MUNICIPALE NETRO - AREA VIDEOSORVEGLIATA PER FINALITA' DI SICUREZZA E TUTELA DEL PATRIMONIO – ART. 13 DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D. lgs. n. 196/2003)".

#### Art. 6 - Finalità istituzionali dei sistemi di video sorveglianza Iniziative coordinate di controllo del territorio

- 1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di video sorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Netro dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.
- 2. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai fini di:
  - monitorare la regolare circolazione lungo le strade comunali;
  - controllare gli eventuali accessi limitati di auto in determinate zone del territorio comunale;
  - verificare le adiacenze di uffici comunali;
  - riprendere le immagini di specifici siti comunali;
  - presidiare gli accessi degli Edifici Comunali dall'interno e dall'esterno;
- controllare aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose.
- 3. Il sistema di video sorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
- 4. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica.

A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di video sorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

#### CAPO II NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

#### Art. 7 — Notificazione

1. Il Sindaco del Comune di Netro nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

#### Art. 8 - Responsabile ed incaricati del trattamento

- 1. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile della Polizia Municipale del Comune di Netro, domiciliato in ragione delle funzioni svolte in Netro, presso il Comando della Polizia Municipale, nella sede municipale di Piazza XX Settembre 1.
- 2. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla osservanza delle presenti prescrizioni.

- 3. Autorizzati ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni , nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, sono i soggetti di seguito individuati:
- II Responsabile del Servizio Polizia Municipale;
- Agenti di Polizia Municipale in servizio effettivo presso il Comando Polizia Municipale di Netro;
- Agenti di Polizia di Stato in servizio e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.

#### Art. 9 — Trattamento e conservazione dei dati

- 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 comma 2, e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore alle 24 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
- 2. II trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

#### Art. 10 – Modalità di raccolta dei dati

- 1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei principali svincoli, incroci, piazze, luoghi di sepoltura, immobili di proprietà comunale ubicati nel territorio urbano.
- 2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video in bianco/nero, possono essere dotate di zoom ottico programmati, e le immagini verranno registrate in digitale su hard disk.
- 3. I sistemi di telecamere installate non consentono la video sorveglianza cd. dinamicopreventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate e rilevare

percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.

- 5. La registrazione è consentita:
- relativamente al sistema di video sorveglianza della viabilità, nel corso delle 24 ore, fatte salve le disposizioni di cui alle lettera d), all'art. 9, comma 1 in forma non continuativa e limitatamente alla raccolta dei dati sulle infrazioni al codice della strada.
- relativamente al sistema di video sorveglianza in corrispondenza dei luoghi di sepoltura, degli edifici di proprietà comunale, o altri luoghi pubblici da individuare preventivamente, e limitatamente alla raccolta di dati per la tutela dal rischio di atti vandalici.
- relativamente al controllo di aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose
- 6. Le immagini video registrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 9, comma 1, lettera
- d) presso il Comando di Polizia Municipale. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

#### Art. 11 - Obblighi degli operatori

- 1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
- 2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 6.
- 3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **CAPO III**

#### DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 12 - Diritti dell'interessato

- 1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 1 5 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Io riguardano anche se non ancora registrati;
- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine; .
- l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono
- essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1. l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì farsi assistere da persona di fiducia.
- 4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
- 5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

#### Art. 13 - Sicurezza dei dati

- 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 6. negli uffici della Polizia Municipale, dove può accedere il solo personale autorizzato.
- 2. Gli uffici di Polizia Municipale sono sistematicamente chiusi a chiave e dotata di sistema di anti intrusione da parte di estranei e comunque non accessibili al pubblico.
- 3. L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

#### Art. 14 - Cessazione del trattamento dei dati

- 1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente istituzionali.
- d) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### Art. 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 14 del Codice.

# Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del Codice.

#### Art. 17- Comunicazione

- 1. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici è ammessa quando risulti comunque necessaria per Io svolgimento delle funzioni istituzionali, e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversa determinazione, anche successiva del Garante.
- 2. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge.

#### **CAPO IV**

## TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

#### Art. 18 — Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice.

#### CAPO V

#### **NORME FINALI**

#### Art. 19 - Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedi mento generale sulla video sorveglianza approvato dall 'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.


#### Art. 21 - Pubblicità del Regolamento

- 1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

#### Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE



# AREA VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata da ...... per fini di .....

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)

# PER FINALITA' DI